

REPUBBLICA ITALIANA

**BOLLETTINO UFFICIALE
DELLA REGIONE LAZIO**

PARTE PRIMA - PARTE SECONDA

Roma, 10 luglio 2003

Si pubblica normalmente il 10, 20 e 30 di ogni mese
Registrazione Tribunale di Roma n. 69/1986

DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 - 00147 ROMA

Il BOLLETTINO UFFICIALE si pubblica a Roma in due distinti fascicoli:

- 1) la Parte I (Atti della Regione) e la Parte II (Atti dello Stato e della U.E.)
- 2) la Parte III (Avvisi e concorsi)

Modalità di abbonamento e punti vendita:

L'abbonamento ai fascicoli del Bollettino Ufficiale si effettua secondo le modalità e le condizioni specificate in appendice e mediante versamento dell'importo, esclusivamente sul c/c postale n. 42759001 intestato a Regione Lazio abbonamento annuale o semestrale alla Parte I e II; alla parte III; alle parti I, II e III al Bollettino Ufficiale. Per informazioni rivolgersi alla Regione Lazio - Servizio Promulgazione e Pubblicazione, Tel. 06-51685371 - 06-51685116/18.

Il Bollettino Ufficiale della Regione Lazio è ora consultabile anche in via telematica tramite Internet accedendo al sito www.regione.lazio.it

Il Bollettino Ufficiale può essere visualizzato e/o stampato sia in forma testuale che grafica.

Gli utenti sono assistiti da un servizio di "help" telefonico (06-85084200).

Da Gennaio 2001 l'accesso alla consultazione del Bollettino in via telematica tramite INTERNET è gratuito al pubblico.

Si rinvia ugualmente all'appendice per le informazioni relative ai punti vendita dei fascicoli del Bollettino Ufficiale.

S O M M A R I O**PARTE I****LEGGI REGIONALI**

LEGGE REGIONALE 13 giugno 2003, n. 15.

Modifiche alla legge regionale 10 gennaio 1995, n. 2, concernente: «Istituzione dell'agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura del Lazio (ARSIAL)» e abrogazione della legge regionale 4 agosto 1997, n. 27, concernente: «Istituzione dell'agenzia regionale promozione enogastronomica tipica (ARPET - Lazio)» Pag. 6

ATTI DELLA GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 marzo 2003, n. 227.

Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470 come modificato dall'articolo 18 della legge 29 dicembre 2000, n. 423 e d.l. 10 maggio 2002, n. 92, convertito in legge 11 luglio 2002, n. 140. Deroa al parametro ossigeno disciolto, approvazione del programma di sorveglianza per la rilevazione di alghe aventi possibili implicazioni igienico sanitarie ed individuazione delle zone idonee alla balneazione per la stagione 2003 Pag. 21

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 aprile 2003, n. 317.

Designazione delle aree sensibili e dei bacini drenanti della Regione Lazio ai sensi della direttiva 91/271/CEE del 21 maggio 1991 Pag. 52

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 maggio 2003, n. 390.

Legge n. 560/93, art. 1, comma 14. Utilizzo dei fondi provenienti dalle alienazioni degli alloggi di E.R.P. e contabilizzati nella gestione speciale, da destinare al reinvestimento nel patrimonio abitativo. Ente attuatore: A.T.E.R. di Viterbo. Intervento di acquisto e recupero edificio nel Comune di Castiglione in Teverina Pag. 71

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 maggio 2003, n. 403.

DOCUP Ob. 2 Lazio 2000-2006, Asse IV, Sottomisura IV.1.3 «Aiuti per gli investimenti alle imprese giovanili e femminili». Individuazione del parco progetti c.d. «prima fase» presentati ai sensi della legge regionale n. 29/96, capo 2° «Sviluppo e creazione di piccole e medie imprese» e della legge n. 215/92 «Azioni positive per l'imprenditoria femminile» ammissibili al DOCUP Pag. 73

Oggetto: L. 560/93, art. 1, comma 14 – Utilizzo dei fondi provenienti dalle alienazioni degli alloggi di E.R.P. e contabilizzati nella Gestione Speciale, da destinare al reinvestimento nel patrimonio abitativo – Ente attuatore: A.T.E.R. di Viterbo - Intervento di acquisto e recupero edilizio nel Comune di Castiglione in Teverina.

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore all'Urbanistica e Casa

VISTA la legge 24.12.1993, n. 560, "Norme in materia di alienazione degli alloggi", che nel combinato disposto dei commi nn. 5 e 14 dell'art. 1, consente l'utilizzo dei proventi delle alienazioni degli alloggi di E.R.P., finalizzandolo alla riqualificazione ed all'incremento del patrimonio abitativo di edilizia residenziale pubblica ed all'eventuale ripiano di disavanzo di amministrazione degli Istituti Autonomi Case Popolari, attualmente trasformati in Aziende Territoriali per l'edilizia residenziale pubblica;

VISTA la circolare ministeriale 30.06.1995, n. 31/seg. recante disposizioni esplicative della Legge 24 dicembre 1993, n. 560;

VISTA la propria Deliberazione n. 1462 del 27.04.2000, che ai sensi della L. 560/93, art. 1, commi 5 e 14, ha autorizzato l'I.A.C.P. di Viterbo, attualmente denominato A.T.E.R. di Viterbo, all'utilizzo dei fondi provenienti dalle alienazioni degli alloggi di E.R.P. e contabilizzati nella Gestione Speciale, in parte per il ripianamento del disavanzo di amministrazione ed in parte per il reinvestimento nel patrimonio abitativo, rispettivamente per € 773.978,00 (£ 1.498.630.385) e per € 3.745.519,41 (£ 7.252.336.875), per una somma complessiva di € 4.519.497,41 (£ 8.750.967.260);

VISTA la propria Deliberazione n. 572 del 10.05.2002 che, come risulta dalla tabella "B" ad essa allegata, a modifica della predetta deliberazione di G.R. n. 1462/2000, ha autorizzato l'A.T.E.R. di Viterbo ad un ulteriore prelievo di € 839.140,37 (£ 1.624.802.322) per lavori di nuova costruzione e manutenzione straordinaria in Comuni vari della provincia di Viterbo, determinando una somma residua di € 1.202.071,28 (£ 2.327.534.553), tenuto che della somma di € 3.745.519,41 (£ 7.252.336.875), già autorizzata con la citata D.G.R. n. 1462/2000, erano stati effettivamente impegnati € 1.704.307,77 (£ 3.300.000.000);

CONSIDERATO:

che l'A.T.E.R. di Viterbo con nota 17 dicembre 2002, n. 1828, ha trasmesso alla Regione Lazio la deliberazione Commissariale n. 20 del 13.11.2002, concernente la proposta di utilizzo della somma di € 739.345,37 (£ 1.431.571.543), quale quota parte dei residui dei fondi giacenti sul conto della contabilità speciale destinata alle finalità della Legge n. 560/93 stessa, per l'acquisto ed il recupero di tre unità immobiliari, comprendenti numero otto alloggi, site nel centro storico di Castiglione in Teverina;

RITENUTO:

che sia opportuno accogliere la proposta dell'A.T.E.R. di Viterbo di acquisto e recupero delle suddette tre unità immobiliari nel centro storico di Castiglione in Teverina, in quanto la somma all'uopo richiesta, pari ad € 739.345,37 (£ 1.431.571.543), trova capienza nei residui dei fondi giacenti sul conto della contabilità speciale destinata alle finalità della Legge n. 560/93 stessa, così come risulta dalla tabella "B" della citata deliberazione di G.R. n. 572/2002;

ACC UNANIMITA'



DELIBERA

1. di approvare, ai sensi del comma 14 dell'art. 1 della L. 560/93, la proposta dell'A.T.E.R. di Viterbo di acquistare e recuperare numero tre unità immobiliari, comprendenti numero otto alloggi, site nel centro storico di Castiglione in Teverina, utilizzando la somma di € 739.345,37 (€ 1.431.571.543), da prelevare dalle economie dei fondi giacenti sul conto della contabilità speciale destinata alle finalità della Legge n. 560/93, ammontanti ad € 1.202.071,28 (€ 2.327.534.533), così come risulta dalla tabella "B" della citata deliberazione di G.R. n. 572/2002;
2. di modificare, di conseguenza, la tabella "B" della deliberazione di G.R. n. 572/2002, così come segue:

LOCALIZZAZIONE	FINANZIAMENTO COMPLESSIVO	FINANZIAMENTO INTERVENTI IN CORSO	ECONOMIE DA UTILIZZARE	ECONOMIE RESIDUE
Comuni vari	7.252.336,875	3.300.000,000	L. 3.056.373,865 € 1.578.485,37	L. 895.963,010 € 462.726,28

3. il suddetto intervento dovrà essere realizzato con l'osservanza delle disposizioni della legge 5.08.1978 n. 457 e successive modificazioni e delle altre disposizioni, specificazioni e determinazioni regionali vigenti in materia e dovrà iniziare entro il termine di cui al 1° comma dell'art. 7 bis della legge regionale 6 agosto 1999 n° 12;
4. Il presente provvedimento sarà pubblicato sul B.U.R. della Regione Lazio.

IL PRESIDENTE: F.to Francesco STORACE.

IL VICE SEGRETARIO: F.to Sig. Domenico Antonio Cuzzupi



13 MAG. 2003

ripartizione delle tipologie degli interventi e delle finanziarie per ambiti territoriali, di norma sovralocalizzazione degli interventi;
 b) eventuali requisiti soggettivi aggiuntivi per i interventi da realizzare con finanziamenti destinati a soddisfare a peculiari esigenze locali segnalate dalla consistenza e le caratteristiche, anche sulla qualità degli alloggi definiti dallo Stato, della procedura per la loro realizzazione; c) l'individuazione dei soggetti incaricati della realizzazione degli interventi.

La Giunta regionale, con proprie deliberazioni, provvede alla definizione dei criteri ai fini della programmazione e degli alloggi di edilizia residenziale pubblica a fini abitativa da parte degli enti gestori; all'adozione, su proposta degli enti gestori dell'edilizia residenziale pubblica destinati all'assistenza abitativa e degli alloggi, da pubblicarsi sul BUR, in relazione alle modalità per l'effettuazione della concessione di locazione, nonché per l'individuazione dei soggetti incaricati alla definizione dei criteri generali per la programmazione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c) e i termini fissati dallo Stato ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 9 dicembre 1998, n. 431 (1) e tenendo conto delle risorse concesso al recupero di una parte delle risorse del settore dell'edilizia residenziale pubblica a fini abitativa, nonché alla compensazione dell'attività di gestione, gestione e manutenzione degli alloggi; all'attuazione dell'articolo 14, comma 2, lettera c), sentenze

(1) Pubblicata sulla G.U. 13 dicembre 1998, n. 299, con le modificazioni e del rinvio degli immobili adibiti ad alloggi di edilizia residenziale pubblica; l'articolo 1, comma 4.

(2) Convenzione nazionale. (Omissis).
 (3) Terzo residuo quanto stabilito dall'articolo 61, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 con acquisto auto di edilizia residenziale pubblica; l'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 58 e gli articoli riferimenti alla legge 27 luglio 1978, n. 592, e gli articoli di determinazione da parte delle regioni del settore dell'edilizia residenziale pubblica. Gli attuali criteri di determinazione dell'adeguamento da parte delle regioni ai criteri stabiliti

consigliare permanente e le organizzazioni sindacali rappresentative a livello regionale. Con la stessa deliberazione la giunta regionale definisce il sistema per la valutazione della reddituale del nucleo familiare sulla base dei criteri stabiliti nel decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 (1); la definizione dei costi massimi ammissibili per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c) ed alla percentuale di cui al citato articolo, comma 1, lettera c); l'attuazione degli interventi programmati; la definizione delle modalità di rilevazione del fabbisogno a

attuazione dei bandi di prenotazione in relazione all'erogazione della realizzazione degli interventi.

Quando le competenze del Consiglio e della Giunta regionale, in relazione alle specifiche dei limiti di reddito di cui al comma 1, lettera c) e ai criteri generali di cui al comma 5, lettera c), il dirigente regionale in materia provvede ogni due anni al rispecchiamento della base della variazione assoluta dell'indice ISTAT del reddito medio per le famiglie degli operai e degli impiegati.

Le risorse per gli interventi finanziati devono pervenire all'inizio del periodo di cui al comma 1, lettera c) e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale (BUR) della deliberazione di cui al comma 1, lettera c) e articolo 7.

Ente il termine di cui al comma 1, la Regione provvede, nei successivi sessanta giorni, conferenze di servizi, ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 22 ottobre 1993, n. 57, al fine di assicurare la realizzabilità degli interventi e rimuovere gli impedimenti che si oppongono alla loro realizzazione.

Ente i termini successivi al termine per le convocazioni delle conferenze di servizi, la Regione conclude, ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 22 ottobre 1993, n. 57, gli accordi di programma con i comuni e gli enti gestori.

Ente i termini da assumere per l'avvio degli interventi, la Regione provvede, nei termini per l'inizio dei lavori, non superando il termine stabilito dalla stipula dell'accordo di programma, a pubblicare i bandi di gara.

(1) Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, concernente la «Definizione dei criteri uniformi per la determinazione dei soggetti che richiedono prestazioni sociali», articolo 57, della legge 27 settembre 1997, n. 449.